

# **Statuto**

della

## **Associazione degli impiegati Ghio**

### **DENOMINAZIONE E SEDE, RUOLO**

#### **Art. 1 Denominazione, sede**

Sotto la denominazione "Associazione degli impiegati Ghio" (in seguito "associazione") è istituita, con sede a Zurigo, un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. L'associazione è apartitica e aconfessionale.

#### **Art. 2 Ruolo**

<sup>1</sup> L'associazione assume il ruolo di parte sociale e contraente nei confronti delle imprese Grandi magazzini Globus SA, Interio SA, Depot CH SA, Office World SA, Iba SA e Tramondi SA nonché delle relative filiali giuridicamente o economicamente legate a queste imprese.

<sup>2</sup> Nell'assunzione del proprio ruolo e nello svolgimento della propria attività, l'associazione si attiene al principio della buona fede.

### **SCOPO E MEZZI**

#### **Art. 3 Scopo**

<sup>1</sup> L'associazione rappresenta nei confronti delle direzioni delle imprese gli interessi economici e sociali dei propri soci e dei collaboratori dell'impresa ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 del presente statuto.

<sup>2</sup> L'associazione si impegna in particolare per:

- a) la negoziazione e la conclusione di contratti collettivi di lavoro e di accordi salariali con le imprese;
- b) il rafforzamento della posizione economica, sociale e giuridica dei collaboratori in seno alle imprese;
- c) la collaborazione con gli organi e le direzioni delle imprese in uno spirito di cooperazione tra le parti sociali;
- d) il rafforzamento e l'approfondimento dei rapporti tra le parti sociali a tutti i livelli e su tutti i piani;
- e) la consulenza, l'assistenza e il sostegno ai collaboratori in tutte le questioni riguardanti il rapporto di lavoro;
- f) la promozione dell'effettiva parità tra donne e uomini nel mondo del lavoro;
- g) il perfezionamento professionale e personale dei propri soci;
- h) l'offerta di interessanti servizi ai propri soci.

#### **Art. 4 Mezzi**

<sup>1</sup> L'associazione persegue il proprio scopo impiegando in particolare i seguenti mezzi:

- a) colloqui, trattative e accordi con le direzioni delle imprese;
- b) collaborazione con le commissioni del personale delle imprese;
- c) cura di stretti e continui contatti e rapporti con i collaboratori delle imprese;

- d) esaustiva informazione e consultazione dei propri soci e dei collaboratori delle imprese sulle questioni importanti;
- e) scambio e collaborazione con altre organizzazioni di lavoratori del settore;
- f) affiliazione a organizzazioni mantello di associazioni interne e di impiegati.

<sup>2</sup> L'associazione può attivarsi in altri settori affini e intraprendere ogni passo necessario per favorire il perseguimento del proprio scopo.

## **AFFILIAZIONE**

### **Art. 5 Cerchia dei soci**

Possono affiliarsi all'associazione tutti i collaboratori di una delle imprese di cui all'art. 2 cpv. 1 del presente statuto e che sono legati da un rapporto di lavoro con una di queste imprese in Svizzera, purché non appartengano a un organo decisionale supremo aziendale.

### **Art. 6 Costituzione e scioglimento del rapporto di affiliazione**

<sup>1</sup> I soci vengono ammessi nell'associazione in base a una dichiarazione di adesione scritta e per decisione del presidio. Il presidio decide in via definitiva in merito all'ammissione.

<sup>2</sup> La qualità di socio termina con la morte, la fine del rapporto di lavoro con l'impresa ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 del presente statuto, l'uscita o l'esclusione.

<sup>3</sup> L'uscita si effettua mediante dichiarazione scritta indirizzata al presidio. Essa prende effetto allo spirare di un termine di preavviso di tre mesi per la fine del mese civile.

<sup>4</sup> Il presidio ha facoltà di escludere i soci che non adempiono i propri obblighi o si comportano in modo lesivo per l'associazione. Il socio interessato viene sentito dal presidio. Il socio escluso ha il diritto di impugnare la decisione di esclusione dinanzi all'assemblea dei soci. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto e con indicazione dei motivi al presidente del presidio nel termine di 30 giorni dalla decisione del presidio; il presidente del presidio lo trasmette quindi all'assemblea dei soci. L'assemblea dei soci decide in via definitiva.

### **Art. 7 Diritti e doveri degli affiliati**

<sup>1</sup> Ogni socio ammesso gode da subito del diritto di voto, di elezione e di proposta.

<sup>2</sup> I soci sono tenuti a rispettare lo statuto dell'associazione e a difenderne gli interessi.

### **Art. 8 Quote sociali**

<sup>1</sup> La quota sociale è stabilita annualmente dall'assemblea sociale su proposta del presidio. La quota è dovuta come contributo annuo all'inizio dell'esercizio.

<sup>2</sup> La quota di socio per il 2011 ammonta a CHF 10.- annui.

## **FINANZIAMENTO**

### **Art. 9 Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie per il perseguimento dello scopo sociale consistono nelle quote sociali, nei redditi del patrimonio dell'associazione, in entrate straordinarie e in donazioni.

### **Art. 10 Contabilità e chiusura contabile**

<sup>1</sup> La contabilità è tenuta secondo principi commerciali. Per garantire l'esistenza dell'associazione e le sue attività, devono essere costituiti accantonamenti sufficienti.

<sup>2</sup> La chiusura contabile è effettuata alla fine dell'esercizio. L'esercizio coincide con l'anno civile.

**Art. 11 Responsabilità**

Soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci. Non sussiste alcun obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

**ORGANIZZAZIONE****Art. 12 Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea sociale;
2. il presidio;
3. l'ufficio di revisione.

**Assemblea sociale****Art. 13 Competenze**

L'assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione. Essa possiede le seguenti competenze inalienabili:

- a) definizione e modifica dello statuto;
- b) nomina e revoca della Presidente / del Presidente, della vicepresidente / del vicepresidente e degli altri membri del Consiglio direttivo nonché dell'ufficio di revisione;
- c) approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
- d) scarico del Consiglio direttivo;
- e) approvazione del budget;
- f) definizione delle quote associative;
- g) istanza di ricorso in caso di ricorso contro una decisione di esclusione ai sensi dell'art. 6 cpv. 4 dello statuto;
- h) conferimento del mandato al Consiglio direttivo per la trattativa e la stipula di contratti collettivi di lavoro e accordi salariali con le aziende;
- i) approvazione delle priorità dell'associazione;
- j) decisione in merito a temi presentati all'assemblea dal Consiglio direttivo o che le sono riservati per legge o dallo statuto;
- k) scioglimento dell'associazione.

**Art. 14 Convocazione**

<sup>1</sup> L'assemblea sociale ordinaria si tiene una volta all'anno, di norma nel corso del primo semestre. Essa è convocata dal presidio con almeno 20 giorni d'anticipo. La convocazione è notificata per comunicazione scritta a tutti i soci.

<sup>2</sup> Il presidente del presidio presiede l'assemblea sociale.

<sup>3</sup> Le richieste all'assemblea dei soci devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo almeno 8 giorni prima dello svolgimento. La richiesta di modifica o revisione dello statuto deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo almeno sei settimane prima della convocazione dell'assemblea dei soci.

<sup>4</sup> Il presidio o un quinto dei soci possono convocare in qualsiasi momento un'assemblea sociale straordinaria mediante domanda scritta. La convocazione è retta dalle disposizioni applicabili all'assemblea sociale ordinaria.

<sup>5</sup> All'assemblea sociale ogni socio attivo dispone di un voto. L'assemblea sociale decide ed elegge alla maggioranza semplice dei soci presenti. Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione devono essere approvati dai tre quarti dei soci presenti. A parità di voti il voto del presidente è preponderante.

<sup>6</sup> Le elezioni e votazioni in seno all'assemblea sociale si effettuano a scrutinio palese. A richiesta di un quinto dei membri, elezioni e votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

## Presidio

### Art. 15 Costituzione e composizione

<sup>1</sup> Il Consiglio direttivo è composto almeno dalla Presidente o dal Presidente e, di norma, anche da almeno altri due membri. Se oltre alla Presidente o al Presidente non si trovano persone disposte ad essere attive come membri del Consiglio direttivo, questo si riduce ad una persona (la o il Presidente) finché si trovano altri membri. In questo caso la Presidente o il Presidente si impegna a reperire altre persone come membri del Consiglio direttivo affinché questo sia al più presto nuovamente composto da almeno tre persone come previsto. Il Consiglio direttivo viene eletto per la durata di due anni dall'assemblea dei soci. La rielezione è ammessa. Il Consiglio direttivo si autocostruisce.

<sup>2</sup> Di norma le dimissioni dal presidio possono essere date soltanto in occasione di un'assemblea sociale e devono essere notificate al presidente con almeno tre mesi di anticipo sull'assemblea sociale.

<sup>3</sup> Se un membro del presidio si dimette anticipatamente, il presidio ha il diritto di procedere a una nomina sostitutiva per il restante periodo del mandato in corso. La nomina deve essere confermata in occasione della prima assemblea sociale successiva.

### Art. 16 Convocazione e decisioni

<sup>1</sup> Il presidente convoca una riunione del presidio ogni volta che gli affari lo richiedono. Ogni membro del presidio può chiedere la convocazione di una riunione a breve termine mediante indicazione dei motivi.

<sup>2</sup> Il Consiglio direttivo è, con riserva ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 frase 2 summenzionato - atto a deliberare in presenza di almeno tre membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti. Il voto della Presidente o del Presidente è decisivo in caso di parità di voti. Nei casi previsti dall'art. 15 cpv. 1 frase 2 summenzionato, la Presidente o il Presidente ha potere decisionale unico, finché saranno nuovamente in carica tre membri del Consiglio direttivo. Le decisioni in merito ad una richiesta possono essere prese tramite lettera circolare, purché nessun membro ne richieda la discussione. Viene steso il verbale delle discussioni e decisioni del comitato.

### Art. 17 Compiti e attribuzioni

<sup>1</sup> Il presidio rappresenta l'associazione nei rapporti esterni e gestisce gli affari correnti. Le facoltà di rappresentanza sono esercitate dal presidente o dal vicepresidente. Essi firmano collettivamente a due.

<sup>2</sup> Il presidio adempie i seguenti compiti ed esercita le seguenti attribuzioni:

- a) conduce i colloqui e le trattative con le direzioni aziendali delle imprese;
- b) si preoccupa della collaborazione con le commissioni del personale delle imprese;
- c) coltiva stretti e continui contatti e rapporti con i soci e con i collaboratori delle imprese, onde fare in modo che l'associazione ne rappresenti gli interessi in modo credibile e con continuità;
- d) informa e consulta i soci e i collaboratori delle imprese sulle questioni importanti;
- e) prepara le trattative con le imprese riguardanti contratti collettivi di lavoro e accordi salariali in stretta collaborazione con le commissioni del personale;
- f) provvede a consigliare, seguire e assistere i soci e i collaboratori delle imprese in tutte le questioni che riguardano il rapporto di lavoro;
- g) collabora con altre organizzazioni di lavoratori del settore e rappresenta l'associazione nelle organizzazioni mantello di associazioni interne e di impiegati;
- h) prepara l'assemblea sociale, ne esegue le decisioni ed elabora il rapporto annuo, il preventivo e il consuntivo annuo;

- i) informa periodicamente i soci e i collaboratori delle imprese in merito all'attività dell'associazione;
- j) decide in merito all'ammissione o all'esclusione di soci;
- k) amministra le finanze e provvede alla riscossione delle quote sociali.

<sup>3</sup> Il presidio può affidare a commissioni o singoli membri la preparazione e l'esecuzione delle proprie decisioni o il trattamento di affari.

<sup>4</sup> Qualora le circostanze lo richiedano, le facoltà di rappresentanza di cui al cpv. 1 possono essere delegate per decisione del presidio anche ad altri membri del comitato.

## Ufficio di revisione

### Art. 18 Designazione e nomina

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione è formato da due revisori contabili eletti per due anni dall'assemblea sociale nella cerchia dei soci. La rielezione è ammessa.

<sup>2</sup> Su richiesta del presidio, l'assemblea sociale può designare come ufficio di revisione, invece dei soci, revisori contabili indipendenti o una società di revisione.

### Art. 19 Compiti

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione controlla se la tenuta dei conti e il consuntivo sono conformi alla legge e allo statuto. Ha il diritto di consultare la contabilità dell'associazione in qualsiasi momento.

<sup>2</sup> L'ufficio di revisione presenta all'assemblea sociale un rapporto scritto accompagnato da proposta. La proposta chiede il discarico senza riserve, il discarico con riserve oppure la bocciatura del consuntivo. L'ufficio di revisione è autorizzato a esprimersi circa l'adeguatezza dell'organizzazione e circa le proprie constatazioni riguardo al tipo di gestione.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 20 Scioglimento e liquidazione

<sup>1</sup> L'assemblea sociale decide in merito allo scioglimento dell'associazione. Lo scioglimento deve essere approvato dai tre quarti dei soci presenti.

<sup>2</sup> La liquidazione è effettuata dal presidio, salvo se l'assemblea sociale ne incarica una commissione ad hoc.

<sup>3</sup> L'eventuale utile di liquidazione è devoluto a un'organizzazione di pubblica utilità designata dall'assemblea sociale.

### Art. 21 Entrata in vigore

Lo statuto del 22 febbraio 2011 è stato rivisto ed approvato dall'assemblea dei soci tenutasi il 21 ottobre 2015 ed è entrato in vigore in tale data.

Zurigo, 21 ottobre 2015

La presidente:

Il verbalista dell'assemblea costituente:

.....

.....